

attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione, mentre alla lettera *f*) esclude coloro che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell'articolo 12 o degli articoli da 13 a 17 dello stesso decreto legislativo;

l'associazione temporanea di imprese di cui la società CIR srl, con sede legale Reggio Emilia, costituisce la capogruppo mandataria ha partecipato alla gara di appalto a licitazione privata del Ministero della difesa, di *catering* veicolato, lotto n. 9, per 69.557 pasti settimanali per l'anno 2003, presso i locali mensa degli enti, distaccamenti e reparti del medesimo Ministero;

la CIR srl, non ha dichiarato nel corso della sopra menzionata licitazione privata del Ministero della difesa una precedente esclusione subita in una gara d'appalto, così violando l'articolo 12 del decreto legislativo 157 del 1995, in relazione al comma 1 lettera *f*); come da documentazione prodotta e verbalizzata in sede della gara stessa;

infatti, la medesima cooperativa si era resa responsabile di aver fornito false dichiarazioni nel corso dell'appalto indetto dai comune di Castiglione delle Stiviere, con conseguente sua esclusione dalla gara (sentenza Consiglio di Stato dell'11 dicembre 2002 NRG 3525/02, V sezione), ed in particolare per non aver dichiarato quattro condanne del Tribunale di Modena emesse, a seguito di applicazione di pena su richiesta della parte (*ex* articoli 444 e 445 cpp), in data 14 ottobre 1998 a carico di un suo amministratore di cui, una di queste per violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - pena sospesa;

la CIR srl a tutt'oggi non risulta esclusa dalla gara d'appalto del Ministro della difesa, come già avvenuto in altre occasioni di gara per la società La Cascina;

secondo quanto dichiarato dal rappresentante della cooperativa presente al-

l'atto dell'apertura delle buste durante la procedura di gara sarebbero stati rilevati ulteriori vizi di forma: infatti, la Commissione nell'apertura della busta contenente l'offerta economica del raggruppamento CIR ha verbalizzato che la medesima busta non era sigillata come tassativamente richiesto dal capitolato d'appalto, il quale all'articolo 15 prevedeva, a pena di esclusione, che le offerte venissero presentate in plico sigillato e dovessero contenere 3 distinte buste anch'esse chiuse e sigillate;

tale busta è rimasta incustodita per parecchio tempo durante la procedura di gara;

come da costante giurisprudenza, ed in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2299/02 V sezione, i sigilli devono essere assolutamente integri sotto pena di esclusione dalla gara, al fine di garantire a tutti i partecipanti la par condicio concorsuale -:

se, a seguito delle irregolarità rilevate nelle premesse, il Ministero intenda intervenire per verificare la legalità delle procedure di gara e il rispetto delle cause di esclusione, eventualmente disponendo l'esclusione della società CIR srl dalla gara medesima. (5-02054)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente
(*ex articolo 138-bis del regolamento*):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 29 ottobre 2002 è stato dichiarato, fino al 31 marzo 2003 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania in conseguenza dei gravi fenomeni connessi all'attività eruttiva dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area;

con il decreto-legge n. 245 del 4 novembre 2002 all'articolo 4 si è disposto, per i soggetti che alle date del 29 e 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori sopra individuati, la sospensione fino al 31 marzo 2003 dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza; si rimandava inoltre ad apposito provvedimento per la sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari;

in data 14 novembre 2002 con decreto del ministro dell'economia e delle finanze ha disposto che nei confronti delle persone fisiche che alla data del 29 ottobre 2002 avevano la residenza nei territori dei comuni indicati nei successivi commi 5 e 6, sono sospesi, dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 si è disposto all'articolo 8, comma 2, la proroga fino al 30 giugno 2003 delle sospensioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 in scadenza il 31 marzo 2003;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 sono state previste una serie di provvidenze a favore dei soggetti direttamente colpiti nonché all'articolo 5 è stata disposta la sospensione, fino al 31 marzo 2003, dei termini relativi ai versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 si è disposto all'articolo 14, comma 2, che la sospensione dei termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, dell'Ordinanza n. 3254 del 2002 è prorogata fino al 31 marzo 2004 relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; mentre con l'articolo 18, comma 1, sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, con il decreto del Ministero dell'economia del 14 novembre 2002, interessati direttamente dall'eruzione dell'Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero ed il comma 2 prevede che gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al precedente comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003;

dalla lettura delle disposizioni succedutesi non si evince chiaramente la portata delle proroghe concesse, sollevando dubbi ed interpretazioni diverse;

la portata degli eventi, specie in alcune zone dei territori comunali ha creato l'azzeramento o la riduzione della maggior parte delle attività economiche esistenti, mentre, a tutt'oggi, non sono partiti gli interventi pubblici per la ricostruzione e per il rimborso di oneri, spese e mancato guadagno previsti da apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui il ritorno alla normalità si prevede piuttosto lungo e difficoltoso specie nel periodo di bassa congiuntura che si sta attraversando —:

se non ritenga opportuno un provvedimento chiarificatore in merito alla validità delle proroghe concesse con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, e più specificamente se siano sospesi fino al 30 giugno 2003 tutti i termini relativi ad obblighi fiscali ricadenti nel periodo 29 ottobre 2002-30 giugno 2003 anche in considerazione che il successivo comma 2 dispone l'adempimento degli obblighi entro il 30 settembre 2004;

se vi rientrano, come si ritiene, i comuni interessati da ordinanze di sgombero a seguito dello sciame sismico di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia del 14 novembre 2002;

se la sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 8 dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 opera per le fattispecie già previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002 le cui scadenze rientrano nel periodo 29 ottobre 2002-30 giugno 2003;

se non ritenga opportuno adottare le opportune iniziative normative affinché la sospensione dei termini di natura fiscale possa essere identica a quella prevista dal comma 2 dell'articolo 14 dell'ordinanza n. 3282 del 2002 che sposta il termine fino al 31 marzo 2004 per il versamento dei contributi previdenziali, peraltro sospensione accordata a tutti i residenti della provincia di Catania.

(2-00785) « Catanoso, Airaghi, Alboni, Anedda, Bellotti, Carrara, Giorgio Conte, Coronella, Cristaldi, Delmastro Delle Vedove, Filippo Maria Drago, Giuseppe Drago, Fatuzzo, Floresta, Gamba, Ghiglia, Alberto Giorgetti, Gironda Veraldi, Lisi, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Meroi, Messa, Migliori, Palumbo, Paolone, Patarino, Antonio Pepe, Porcu, Raisi, Riccio, Saia, Scalia, Serena, Strano, Trantino ».

Interrogazione a risposta in Commissione:

BENVENUTO e PINOTTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alla dogana di Ponte Chiasso viene venduta a tutti gli automezzi che trasportano merci una « scheda transito Sud/Nord » che gli autisti devono compilare e consegnare per passare il confine;

da alcuni anni le modalità di vendita della scheda, il costo e soprattutto la gestione della contabilità hanno suscitato una serie di perplessità che hanno provocato voci di presunte irregolarità e preoccupazione nelle organizzazioni sindacali;

nella corrispondenza intercorsa tra la circoscrizione doganale di Como (nota prot. 158/Ris del 13 settembre 2002) e la RSU della dogana di Chiasso, così come in quella tra lo studio legale incaricato dalla CGIL di seguire il problema e la Direzione Regionale Lombardia (nota prot. 72 RIS/UDR del 18 marzo 2003) la circoscrizione e la direzione regionale motivano con generiche argomentazioni organizzative e finanziarie le modifiche avvenute sul prezzo della scheda ma lasciano inevase una serie di domande: quale provvedimento della Direzione Centrale ha legittimato la procedura amministrativo-contabile di acquisto e vendita delle schede di transito? Dove sono i registri adoperati per la contabilizzazione degli importi di acquisto e vendita? Come la Dogana Elvetica attestava la movimentazione delle schede e per quale motivo aveva deciso di sospendere la stampa delle schede? Con quali procedure contrattuali era stata scelta la tipografia appaltatrice del servizio di stampa delle schede? Per quale motivo nel dicembre del 1994 si è ridotto il prezzo da 800 a 300 lire? Qual è l'attuale sistema di registrazione e contabilizzazione?;

come si deduce dalla nota circoscrizionale prima citata e da quella della direzione Regionale della Lombardia prot. 43175/UDR del 28 agosto 2002 nel 1995 sono state fatte ispezioni e verifiche di cui non si conosce l'esito;

con nota del 29 novembre 2002 prot. 20354 il direttore dell'Agenzia delle Dogane, dottor Lepore, comunica che dal 2 dicembre 2002 le schede residue devono essere distribuite gratuitamente —:

quale sia l'esito delle ispezioni effettuate a riguardo dal 1995 ad opera del S.I.C.;

quale sia l'iter amministrativo che ha preceduto l'adozione del sistema delle schede di circolazione;

quali siano le modalità di assegnazione dell'incarico relativo alla stampa delle schede alla tipografia appaltatrice;

quali siano i motivi della drastica riduzione del prezzo di vendita delle schede dal 1994;

quali siano le tecniche di registrazione contabile dei costi derivanti dalla stampa e degli introiti derivanti dalla vendita delle schede sia in epoca precedente che posteriore al dicembre 1994. (5-02058)

Interrogazioni a risposta scritta:

SORO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono obbligate, per l'acquisto dei beni e servizi ad esse necessari, ad avvalersi delle convenzioni stipulate dal ministero dell'economia e delle finanze con fornitori scelti a seguito di gare ad evidenza pubblica (articolo 26 legge 23 dicembre 1999, n. 488);

la legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) ha affidato il compito di stipulare tali convenzioni alla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip) spa;

le norme contenute nelle successive leggi finanziarie hanno rafforzato i vincoli di obbligatorietà delle convenzioni quadro per tutte le amministrazioni statali e locali;

in particolare, l'articolo 24, comma 6, della legge finanziaria 2002 ha previsto l'obbligo per gli enti locali (province, comuni, comunità montane e consorzi di enti locali), nel caso in cui non aderiscano alle convenzioni Consip, di adottare comunque i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso;

l'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) ha inoltre introdotto un abbassamento (sia rispetto alla normativa italiana vigente, sia rispetto alla normativa comunitaria) delle soglie di obbligo di ricorso alle procedure concorsuali, consentendo alle amministrazioni interessate di poter ricorrere all'acquisto in economia di beni e servizi solamente al di sotto del limite di 50.000 euro;

non sono stati adeguatamente sviluppati quegli strumenti che avrebbero dovuto accompagnare il sistema Consip (cataloghi elettronici, aste *on line*, *market place*), essenziali per garantire la presenza delle Pmi nel mercato delle pubbliche forniture;

al contrario, Consip bandisce gare di importi sempre crescenti inserendo requisiti tecnico economici (fatturato negli ultimi tre anni, numero addetti, eccetera) che di fatto precludono la partecipazione delle piccole e medie imprese;

è necessario che le Pmi possano fornire prove diverse della loro affidabilità (ad esempio, garanzie bancarie), anche al fine di evitare la preclusione alla gara per le imprese la cui costituzione sia avvenuta poco prima la pubblicazione del bando;

il fenomeno delle convenzioni Consip rischia quindi di determinare un impoverimento imprenditoriale dei territori (in particolare il mezzogiorno) soprattutto nel settore distributivo e dei servizi;

la concentrazione della domanda e la crescita degli importi delle gare Consip porterà, presumibilmente, in una prima fase ad una spesa pubblica considerevolmente più bassa, con forti risparmi per le casse dello Stato, per poi invece rimanere costante con un progressivo peggioramento della qualità delle forniture, a seguito dei più che probabili fenomeni oligopolistici;

la procedura Consip determina anche qualche dubbio in ordine alla sua conformità o meno alle norme sulla concorrenza, considerato che, come già evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la razionalizzazione degli acquisti non può essere spinta al punto tale da determinare una sostanziale chiusura del mercato dei fornitori —:

quali iniziative anche normative, il Ministro interrogato intenda prendere per:

a) assicurare l'effettiva partecipazione delle Pmi alle gare di Consip spa;

b) elevare la soglia entro la quale le amministrazioni possono effettuare acquisti al di fuori del sistema Consip, tenuto conto anche del fatto che alcune regioni (la Sicilia) hanno già provveduto in tal senso elevando tale limite da 50.000 a 100.000 euro;

c) garantire uniformità applicativa rispetto a quelle regioni che, in virtù dei loro poteri, potrebbero anch'esse derogare alla soglia citata;

d) individuare la dimensione regionale come la più idonea per soddisfare la domanda specializzata localizzata sul territorio, per lo sviluppo delle imprese locali, per l'attivazione di una proficua collaborazione con le associazioni di categoria;

e) sviluppare appieno quegli strumenti (cataloghi elettronici, aste *on line*, *market place*), essenziali per garantire la presenza delle Pmi nel mercato delle pubbliche forniture. (4-06491)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal mese di marzo 2003 si rileva un forte deciso aumento delle richieste di ristrutturazioni agevolate, stante i dati dell'Agenzia delle entrate secondo la quale le comunicazioni di richiesta di detrazioni fiscali sono state 25.930 con un incremento del 55 per cento rispetto al marzo 2002;

in particolare, tra il 2001 ed il 2002, l'analisi di territoriale dei dati registra un significativo aumento delle domande del 33,2 per cento nelle regioni del sud, a fronte di un 7,8 per cento nelle regioni del nord e del 16,2 per cento in quelle centrali;

da parte della stessa ANCE si è rilevata la positività degli effetti sull'economia e sull'occupazione del settore delle costruzioni, nonché i benefici derivanti all'intera collettività per il netto miglioramento della qualità anche estetica dei centri abitati —:

se non si reputi opportuno ed urgente, sulla base dei risultati ottenuti tramite lo strumento agevolativo, la sua trasposizione in misura strutturale. (4-06508)

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nella attuale *tranche* di vendita di immobili degli Enti Previdenziali sono inseriti gli alloggi ed i locali destinati a negozi siti a Lecce in via Pantelleria-angolo via Marche, di proprietà dell'INPDAP;

i prezzi fissati per la vendita sono particolarmente elevati e, se rapportati ai prezzi fissati nel 2000, aumentati addirittura del 40 per cento, rendendo in questo modo assai difficile e problematico l'acquisto da parte degli attuali inquilini, che vivono questo delicato passaggio in una condizione di vera e propria disperazione per le gravissime difficoltà nel far fronte all'acquisto della casa in cui credevano di poter vivere tutta la vita;

tale sproporzione dei prezzi è confermata da un'apposita perizia tecnica, predisposta su mandato degli inquilini, che dimostra come i prezzi proposti dall'INPDAP rappresentano una stangata ingiusta e intollerabile, essendo quasi il doppio rispetto ai vecchi prezzi;

è necessario che i prezzi di vendita vengano riportati ai livelli fissati nel 2000, adeguandoli all'inflazione programmata, poiché senza tale riallineamento si avrebbe una palese ingiustizia tra cittadini che hanno comprato alloggi uguali in periodi diversi —:

se il Governo non ritenga di doversi attivare con urgenza al fine di pervenire alla sospensione delle procedura di vendita degli immobili sopra richiamati e di dover adottare le opportune iniziative normative per predisporre nuove e più eque condizioni di cessione degli stessi agli inquilini aventi diritto. (4-06509)

ZANELLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il provvedimento U.I.C. dell'11 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, impone che l'iscrizione all'albo degli Agenti Finanziari sia subordinata al possesso di un diploma di scuola media superiore;

l'interrogante è venuta a conoscenza del caso della signora Anna Zuccolin, che dal 1976 lavora per Finagen S.p.a. (già Fincral S.p.a.) finanziaria del Gruppo Generali presso l'Agenzia di Venezia, prima in qualità di collaboratore dell'Agente e, dal 1996, in qualità di Agente della stessa Agenzia, la quale in seguito al decreto n. 374 si trova in una situazione precaria, non potendo produrre la certificazione relativa al diploma di scuola media superiore;

come la signora Zuccolin molte persone che svolgono l'attività di Agente finanziario da molti anni non sono in possesso di un diploma di scuola superiore e si trovano nella condizione di essere disoccupati e con l'onere di dover pagare i contributi volontari per poter accedere alla pensione per la quale hanno da sempre lavorato; si tratta, tra l'altro, di persone che svolgono questo lavoro da sempre, le cui esperienze lavorative si sono realizzate solo in questo campo e molto vicine alla pensione;

è stato presentato un ricorso dalla categoria degli Agenti finanziari che però non ha avuto seguito —:

se non ritengano che tale situazione leda i diritti di chi da anni ha lavorato, pagando i contributi e svolgendo il suo lavoro in maniera onesta e corretta e, in caso affermativo, quale soluzione, anche normativa, intendano mettere in atto per non penalizzare chi con competenza svolge il lavoro di agente finanziario da sempre. (4-06512)

MURATORI, FRATTA PASINI e CICHITTO. — *Al Ministro dell'economia e*

delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che l'INPDAP si troverebbe in una situazione di grave inadempienza nei confronti di centinaia di cittadini, residenti in Via Giuseppe Berto, in Largo Brocchi e Via Cesarini in Roma, a suo tempo interessati ad operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente e questo perché tali cittadini che hanno acquistato alcune unità immobiliari dall'INPDAP tra il 2001 e il 2002, ad oltre un anno di distanza, non avessero ancora ottenuto la restituzione, dallo stesso ente, le somme a suo tempo versate a titolo di deposito cauzionale;

se quanto sopra riferito rispondesse al vero, si tratterebbe di un'inadempienza grave tale da configurare, secondo l'interrogante, un vero e proprio abuso —:

se la situazione descritta in premessa risponda al vero e, in caso affermativo, quali azioni si intendano intraprendere per sbloccarla ed indurre l'INPDAP a restituire in tempi stretti agli aventi diritto i depositi cauzionali di cui in premessa.

(4-06518)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

la Casa Circondariale di Monza ha raggiunto nel mese di aprile una popolazione detenuta di oltre 750 persone, di cui 120 donne, a fronte di una capienza massima « tollerabile » di 592, in un istituto concepito inizialmente per 322 detenuti;